



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**



GLI STRUMENTI DI CONSULTAZIONE PREVENTIVA PER LE IMPRESE CON ATTIVITA' INTERNAZIONALE

Novità in materia di: ruling internazionale, interpello sui
nuovi investimenti, interpello CFC

**I Lunedì dell'Ordine
15 febbraio 2015**

**Dott. Michele Bertolin
Studio Associato di Consulenza Tributaria mail michele.bertolin@constrib.com**



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**



***IL NUOVO RULING DI STANDARD
INTERNAZIONALE***



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



INQUADRAMENTO GENERALE

- Il ruling internazionale è stato modificato dall'**art. 1 del «Decreto Internazionalizzazione»** n. 147 del 14 settembre 2015
- La denominazione dell'istituto è stata mutata: da «ruling internazionale» ad «**accordo preventivo**»: accentuando il carattere di negoziabilità e preventività dell'accordo
- La norma di riferimento è ora rappresentata dall'**art. 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**
 - contestuale abrogazione dell'art. 8 del D.L. n. 269/2003
 - solo in funzione di una diversa collocazione sistematica
- È prevista la (prossima) emanazione di **un Provvedimento attuativo** del Direttore dell'Agenzia delle entrate
 - nelle more dell'emanazione è ancora in vigore il precedente Provvedimento del 23 luglio 2004
- **Decorrenza:** dall'emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



AMBITO SOGGETTIVO

- Possono accedere alla procedura **le imprese con attività internazionale;**
- **Tale concetto deve essere definito** dal Provvedimento attuativo di prossima emanazione;
- Sulla base del provvedimento del 2004 attualmente in vigore, si deve intendere:
 - per i soggetti residenti, le imprese che, in alternativa o congiuntamente:
 - ✓ ricadono in una o più delle condizioni dell'articolo 110, comma 7, del TUIR;
 - ✓ hanno il patrimonio, fondo o capitale partecipato da soggetti non residenti o partecipano al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
 - ✓ hanno corrisposto a soggetti non residenti o percepito da soggetti non residenti dividendi, interessi o royalties.
 - per i soggetti non residenti, le imprese che esercitano la loro attività in Italia mediante una stabile organizzazione, che deve qualificarsi come tale ai fini delle imposte dirette.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



AMBITO OGGETTIVO

- L'accordo può essere raggiunto con **«principale riferimento»** ai seguenti ambiti:
 - definizione dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 e dei **valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del T.U.I.R. (novità)**;
 - attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni in un altro Stato di soggetti residenti ovvero alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (*già presente nel provvedimento del 2004*);
 - valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
 - applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



EFFETTI

- La procedura si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono definiti i criteri ed i metodi di applicazione della normativa di riferimento.
- L'accordo, vincolante per entrambe le parti, rimane in vigore per un quinquennio a far data dal periodo d'imposta in cui lo stesso viene sottoscritto salvo mutamenti delle circostanze di fatto e di diritto rilevanti.

NOVITA':

- Possibilità per il contribuente di far decorrere la **validità dell'accordo per i periodi di imposta precedenti a quello della sottoscrizione**, ma non anteriori a quello di presentazione dell'istanza, qualora le circostanze di fatto e di diritto siano le stesse (copertura retroattiva dalla data della richiesta).
- Qualora fosse necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente può adire lo **strumento del ravvedimento operoso** o presentare una **dichiarazione integrativa** ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del D.P.R. n. 322/1998 **senza applicazione delle relative sanzioni**.
- **L'accordo esplica i propri effetti anche ai fini IRAP.**



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**



BILATERALITA' DEGLI ACCORDI

- È stata riconosciuta normativamente la **possibilità di negoziare accordi bilaterali o multilaterali**, nel contesto delle procedure amichevoli disciplinate dall'art. 25 del modello OCSE di Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, così come recepito nelle singole Convenzioni bilaterali stipulate tra gli Stati;
- I contenuti degli «accordi bilaterali amichevoli» rappresentano la base degli accordi preventivi unilaterali conclusi su istanza presentata dal contribuente all'amministrazione finanziaria di competenza.
- In tale eventualità è possibile far retroagire gli effetti dell'accordo alla data di presentazione dell'istanza.



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**



INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



INQUADRAMENTO GENERALE

- Nuova forma di interpello di cui possono avvalersi le imprese per ricevere un parere in merito a profili fiscali di un significativo piano di investimento che intendono porre in essere in Italia.
- Introdotta dall'art. 2 del D. Lgs. n. 147 del 14/09/2015.
- In attesa di attuazione mediante:
 - Decreto del Ministro Economia e Finanze per la definizione delle modalità applicative dell'interpello;
 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, per l'individuazione dell'ufficio competente
- Decorrenza: dalla data di emanazione del Provvedimento del Direttore AE



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



AMBITO SOGGETTIVO

- Imprese **sia italiane che estere**;
- a prescindere dalla loro dimensione;
- che intendono effettuare investimenti in Italia di **ammontare non inferiore a 30 milioni di Euro**;
 - non sembra essere richiesto che l'ammontare dell'investimento si realizzi in un solo esercizio (relazione illustrativa);
 - la soglia non dovrebbe riguardare solamente l'immissione di nuova liquidità, ma anche il reimpiego o l'ottimizzazione delle risorse;
 - nel concetto di investimento dovrebbero rientrare anche i processi di riorganizzazione, come le ristrutturazioni delle aziende in crisi.
- che abbiano **ricadute occupazionali significative e durature**.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



AMBITO OGGETTIVO

- Oggetto dell'interpello è il trattamento fiscale del piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie necessarie alla sua realizzazione.
- **Ambito applicativo ampio** poiché è prevista la possibilità di ottenere un parere circa:
 - L'esistenza di un'azienda (o stabile organizzazione, sovrapponendosi alla procedura di ruling internazionale);
 - Valutazione sulla ricorrenza di fattispecie di abuso del diritto fiscale o di elusione;
 - La disapplicazione di disposizioni antielusive;
 - L'accesso a regimi o istituti fiscali (ad es. consolidato);
 - L'imposizione diretta o indiretta;
 - Tributi non di competenza dell'Agenzia Entrate (la risposta sarà resi dagli enti competenti).



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**



TEMPISTICHE

- L'Agenzia delle Entrate è tenuta a rispondere all'interpello **entro 120gg** dalla presentazione, prorogabili di altri 90gg nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni.
- Se la risposta non perviene al contribuente nei termini, si realizza l'ipotesi di **silenzio-assenso** per la quale si intende che l'Amministrazione Finanziaria concordi con l'interpretazione e il comportamento prospettato dal contribuente.
- Possibilità di accesso, presso il contribuente, per prendere diretta cognizione di elementi informativi ai fini istruttori.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



VALIDITA' NEL TEMPO DELL'INTERPELLO

- La risposta (anche in caso di silenzio assenso) è **vincolante** per l'Amministrazione Finanziaria e rimane valida finché permangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulle quali si è basata la risposta;
- L'Agenzia delle Entrate può in ogni caso verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di diritto o di fatto rilevanti ai fini del rilascio della risposta e della corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa risposta, mediante gli ordinari poteri istruttori;
- L'esercizio dei poteri di controllo dell'Amministrazione Finanziaria può aversi esclusivamente in relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere;
- Il contribuente, a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari, può accedere all'istituto della cooperative compliance.



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**



NUOVO INTERPELLO CFC FACOLTATIVO



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**



LE NOVITA' INTRODOTTE DALL'ART. 8 D.LGS. 147/2015

- **Trasformazione dell'interpello preventivo da obbligatorio a facoltativo:** il contribuente **può** interpellare l'Amministrazione Finanziaria preventivamente al fine di ottenere la disapplicazione dell'attrazione per trasparenza dei redditi CFC in Italia.
- Se non viene attivato l'interpello, la dimostrazione delle esimenti CFC potrà sempre avvenire successivamente in fase di eventuale controllo.
- Si tratta di un recepimento in chiave normativa dell'evoluzione interpretativa dell'Agenzia delle Entrate.
- **Decorrenza:** periodo d'imposta in corso al 22 settembre 2015.